



IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Avvocato Antonio Rocca

- *vista* la comunicazione del 19-20 maggio 2021 con la quale la signora Giorgia Valente del Dipartimento Pony Club, per il tramite della Segreteria degli Organi di Giustizia, ha sottoposto all'esame di questo Giudice le segnalazioni del signor Palma Cosimo Riccardo, Delegato FISE della Manifestazione Pony Master Show S.O., datata 19 maggio 2021, e della signora Silvia Stevan, non datata, relativamente ad alcuni episodi avvenuti in occasione del menzionato Concorso organizzato da e presso l'impianto dell'Arezzo Equestrian Centre S.S.D. a R.L. in Arezzo nei giorni 29 aprile 2021 - 2 maggio 2021;
- *considerato* che dalle menzionate segnalazioni emergerebbero presunte irregolarità in ordine alla partecipazione della tesserata C.M.C. del Team Horses San Pietro ad Iacum alle specialità gimkane, in quanto la tesserata avrebbe partecipato a categorie di 80 cm nell'anno in corso, in violazione al Regolamento Pony Club attualmente in vigore. I segnalanti hanno precisato, inoltre, come per tale Manifestazione le iscrizioni non fossero avvenute *online*, pertanto, la Segreteria sarebbe stata impossibilitata alla verifica di ogni singolo iscritto. A detta dei segnalanti la responsabilità delle iscrizioni sarebbe imputabile ad ogni singolo istruttore. Vengono, da ultimo, segnalate asserite irregolarità relativamente agli Istruttori Rina Zaraca (tessera FISE n.000689/S) e Dario Montecchia (tessera FISE n.000662/S), non risultando gli stessi "*in regola con le cariche previste per portare gli allievi in gara*";
- *considerato* che ai sensi dell'articolo 38 del Regolamento di Giustizia il procedimento disciplinare davanti al Giudice Sportivo Nazionale si avvia: a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara; b) su segnalazione del Procuratore Federale; c) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'Ordinamento Federale;
- *considerato*, altresì, che l'articolo 39 al comma 1 del Regolamento di Giustizia prevede che "*L'istanza del soggetto interessato (...) deve essere proposta al Giudice Sportivo entro il termine di quindici giorni dal compimento dell'evento, a pena di inammissibilità;(...)*";
- *tenuto conto* che l'istanza è pervenuta all'Ufficio del Giudice Sportivo in data 19/20 maggio 2021 mentre il fatto contestato è avvenuto tra i giorni 29 aprile - 2 maggio 2021, quindi oltre i 15 giorni previsti dalla regolamentazione federale ovvero fuori termine utile al fine di instaurare un



Federazione Italiana Sport Equestri

procedimento davanti al Giudice Sportivo Nazionale;

- il Giudice Sportivo Nazionale, visti gli articoli 1, 23, 35, 38 e 39 del Regolamento di Giustizia

DICHIARA

l'inammissibilità dell'istanza.

MANDA

alla Segreteria degli Organi di Giustizia Federale per gli adempimenti di competenza.

Roma, 3 giugno 2021

f.to il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Antonio Rocca